RG 15150/2016

TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

O R D I N A N Z A ai sensi dell'art 702 bis c.p.c.

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 15150 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016, vertente

TRA

nato in BANGLADESH, in data 12/01/1992
rappresentato e difeso dall'avv. GALDIERI MARCO

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- convenuto-

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale.

Fatto e diritto

Con ricorso depositato in data 02.03.2016 cittadino del Bangladesh, ha impugnato il provvedimento emesso in data 29.09.2015 e notificato

Firmato Da: ERASMO GABRIELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d715c

in data 03.02.2016 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza venivano comunicati alla Commissione Territoriale di Roma ed al P.M.

Esauritasi l'attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ai sensi della Convenzione di Ginevra "*è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese*";

Il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale ha dichiarato che era originario di Pirpara nella regione di Dacca e di aver lasciato il suo paese per cercare all'estero un lavoro che gli consentisse di migliorare le sue condizioni economiche.

In ~~tale~~ contesto non può essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando neppure allegate situazioni di potenziale persecuzione riconducibili alla previsione di cui sopra.

Non può, quindi, essere accolta la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento dello status di rifugiato non risultando oggettivamente dimostrata, e nemmeno allegata, la dedotta correlazione dell'espatrio con persecuzioni legate a motivazioni direttamente riconducibili a situazioni politiche o religiose od altri aspetti previsti dalla Convenzione di Ginevra.

Con riferimento alla richiesta subordinata volta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007, ovverossia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso in esame,

Firmato Da: ERASMO GABRIELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d715c

avuto riguardo alla condizione del paese di origine del ricorrente, visto che il Bangladesh vive una situazione di relativa stabilità con la restaurazione di condizioni di vita democratica. Tale ricostruzione della situazione del Paese di origine del richiedente trova oggettivi riscontri nei rapporti di organizzazioni umanitarie, nonché nelle informazioni presenti sul sito "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli affari esteri, facilmente consultabili e tali da costituire elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice. La situazione di relativa stabilità Bangladesh trova, altresì, conferma nei rapporti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) secondo cui la situazione del Paese non appare riconducibile a condizioni di violenza indiscriminata a danno dei civili.

D'altra parte il ricorrente ha dimostrato di avere intrapreso sul territorio italiano un significativo percorso di integrazione sociale che consente di ritenere sussistente il diritto alla concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.).

Il permesso umanitario è una misura atipica e residuale idonea ad integrare l'ampiezza del diritto d'asilo costituzionale così come definito dall'art. 10 Cost. (v. Cass sent n. 15466/2014).

Il richiedente lavora come operaio addetto alle pulizie con regolare contratto (v. contratto di lavoro in atti).

Si ritiene, pertanto, sussistente una situazione meritevole di tutela, in quanto il ricorrente se fosse rimpatriato si troverebbe di fronte non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità ad esercitare i diritti fondamentali, essendo del tutto privo di risorse nel suo paese.

Firmato Da: ERASMO GABRIELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d715c

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c., in considerazione della peculiarità delle questioni trattate e della condizione delle parti per compensare integralmente le spese di lite.

PER QUESTI MOTIVI

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede:

1.- riconosce il diritto di ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.5 d.lvo 286/98 da parte della Questura;

2.- spese compensate.

Così deciso in Roma, il giorno 10/07/2017.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Firmato Da: ERASMO GABRIELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d715c